

AVVISO SCADENZA 1^ RATA TASI 2017

Il Dirigente del Settore Finanziario – Pianificazione e Sviluppo Locale

INFORMA

che il versamento della **prima rata della TASI** (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2017 deve essere effettuato entro il **16 Giugno 2017**, quale acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno con aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l'anno **2016** con deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016, confermate per l'anno **2017** con deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2017.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Si evidenzia che già a decorrere dal 1 gennaio 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione delle abitazioni principali**, come definite ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. **I terreni agricoli sono esenti**. La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte pari al 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie). Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante è **esente** mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

- **0,20 per cento (2,00 per mille) per le abitazioni principali** censite al NCEU nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A11 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **Altri immobili diversi dalla abitazione principale**
 - **0,15 per cento (1,5 per mille)** - categoria A10 (uffici e studi privati) - categoria B- categoria C/1 (negozi e botteghe)- categoria C/2, C/6, C/7 (non pertinenze dell'abitazione)- categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)- Categoria D (esclusi D10 fabbricati rurali ad uso strumentale e D5) - Aree edificabili;
 - **0,25 per cento (2,50 per mille)** - categoria D5
 - **0,10 per cento (1,00 per mille)** - categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale)
 - **0,20 per cento (2,00 per mille)** – altri fabbricati soggetti IMU

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI STABILITE DAL COMUNE

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: **riduzione del 30 %, pari ad aliquota 1,40 per mille;**
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a seguito di chiusura temporanea, risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente, complessivamente superiore a giorni 120 (centoventi): **riduzione del 30 % dell'aliquota stabilita per le diverse tipologie di locali;**
- famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a €6.501,00 annui: **ESENZIONE.**

Le condizioni per poter fruire delle predette agevolazioni e riduzioni sono disciplinate nel Regolamento IUC in vigore dall'anno 2016- Capitolo C (TASI).

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2015, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

- 160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
- 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria catastale C/1;
- 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Ozieri: **G203** e i seguenti codici tributo:

3958: TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8, A/9 - COMUNE;

3959: TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;

3960: TASI per le aree edificabili - COMUNE;

3961: TASI per tutti gli altri fabbricati - COMUNE;

È consentito il versamento con l'apposito bollettino di C/C postale.

Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune di Ozieri, in collaborazione con ANUTEL, attiverà a brevissimo un servizio gratuito che consentirà ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell'IMU e della TASI e di stampare il relativo F24, utilizzabile cliccando sull'apposito CALCOLO IUC 2017.

Il Dirigente Dott.ssa Maura Anna Cossu

Il Servizio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Dirigente - Tel. 079/781218 e-mail: dirigente.finanze@comune.ozieri.ss.it

Servizio Tributi-Ufficio IUC-Tel. 079/781208 e-mail: ufficio.ici@comune.ozieri.ss.it;

Tel.079/7812229 e-mail: ufficio.tarsu@comune.ozieri.ss.it;

Tel. 079/781247 e-mail tributi.entrate@comune.ozieri.ss.it.

DOCUMENTAZIONE:

Regolamento IUC in vigore dall'anno 2016

Dichiarazione IUC TARI/TASI 2017 editabile